

Attività commerciale svolta dai florovivaisti

di [Celeste Vivenci](#)

Publicato il 26 Novembre 2022

Gli imprenditori che svolgono **attività florovivaistica** possono, **in alcuni casi**, rientrare nell'ambito delle **attività commerciali**. In questa specifica fattispecie, è necessario rispettare una serie di **adempimenti amministrativi e contabili**.

Gli imprenditori che svolgono **attività florovivaistica** possono, **in alcuni casi**, rientrare nell'ambito delle **attività commerciali**.

In questa specifica fattispecie, è necessario rispettare una serie di **adempimenti amministrativi e contabili**.

Tale circostanza si verifica quando:

- si acquistano piante di terzi in misura non prevalente per poi rivenderle senza svolgere sulle stesse alcuna attività di manipolazione o trasformazione;
- si vendono prodotti come vasi, terriccio, impianti di irrigazione, ecc. separatamente dalla pianta.

Come noto, anche se ai fini civilistici **la commercializzazione è un'operazione contemplata fra quelle connesse all'attività agricola** (articolo 2135 del Codice Civile) essa non è considerata tale ai fini fiscali.

Di fatti, nonostante l'articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001 consenta ai produttori agricoli di commercializzare prodotti di terzi (entro determinati limiti) senza obblighi in materia di autorizzazione amministrativa, tale agevolazione non ha alcun riflesso ai fini fiscali.



Per questo motivo, quindi, la mera commercializzazione di prodotti di terzi non può essere assoggettata né al regime speciale IVA (art. 34, D.P.R. 633/1972) e neppure nella determinazione del reddito su base catastale (art. 32 TUIR).

Attività commerciale svolta dai florovivaisti: adempimenti amministrativi

Ai fini amministrativi è necessario distinguere **due canali**:

- se l'**attività è svolta nei confronti di persone giuridiche**, occorre verificare i limiti dimensionali ammessi dalle disposizioni comunali effettuando la relativa comunicazione all'Amministrazione comunale; è, inoltre, sufficiente emettere la fattura;
- se l'**attività viene svolta nei confronti di privati** è necessario munirsi del registratore telematico, della licenza commerciale (Legge n. 114 del 1998) qualora l'attività non rientri nei limiti disposti per la vendita diretta (art. 4 D. Lgs. 228/2001) e del registro per gli incassi in caso di problemi con il registratore telematico.

Le imprese agricole che, in base all'articolo 4 del D. Lgs. n. 228/2001, effettuano la vendita diretta anche di prodotti acquistati da terzi, devono custodire separatamente la merce dell'attività commerciale rispetto ai beni dell'azienda agricola, apponendo anche eventuali cartelli indicatori.

Infine, considerando che generalmente sono soggette alla tassa sui rifiuti le eventuali superfici adibite alla mera commercializzazione dei prodotti non agricoli, è opportuno dichiarare la posizione presso l'ente preposto al fine di non essere soggetti ad accertamenti che potrebbero determinare inutili o, quantomeno, inopportuni contenziosi.

Adempimenti contabili ai fini IVA

Al 31 dicembre, tutti i beni di natura commerciale, giacenti in magazzino, dovranno essere inventariati.

Ai fini **IVA** il **regime** applicabile dovrà essere quello **normale**.

In particolare, **qualora si decida di gestire l'attività commerciale con la stessa azienda agricola**, ai fini dell'IVA è necessaria la tenuta di una **contabilità separata**.

Ciò comporta i seguenti **adempimenti**:

- titolarità di un unico numero di Partita IVA per tutte le attività esercitate;
- adozione di una distinta serie numerica per la fatturazione delle operazioni di ciascuna attività;
- tenuta dei registri delle vendite, corrispettivi ed acquisti, distintamente da quelli delle altre attività, con registrazioni separate;
- tenuta del registro riepilogativo per attività;
- distinta liquidazione dell'imposta IVA secondo le regole relative a ciascuna attività;
- la somma algebrica dei saldi di tutte le attività determina il valore dei versamenti dell'IVA periodici;
- trasmissione delle liquidazioni IVA periodiche cumulativamente per tutte le attività esercitate;
- presentazione di un'unica Dichiarazione IVA, utilizzando tanti moduli quante sono le attività gestite con contabilità separata;
- presentazione di un'unica comunicazione relativa agli adempimenti periodici (spesometro, Modelli INTRA, ecc.).

Adempimenti ai fini delle imposte sul reddito

Ai fini delle **imposte sul reddito**, se l'azienda agricola effettua la **rivendita di prodotti acquistati presso terzi e commercializzati allo stato originario**, l'attività **non rientra tra le attività connesse** e, pertanto, il **reddito** deve essere **determinato in via analitica sulla base della differenza tra costi e ricavi**.

Una peculiarità del settore agricolo è rappresentata dalla possibilità introdotta dal comma 3-bis dell'[art. 56-bis del D.P.R. 917/1986](#) che, a decorrere dall'anno 2020, ha introdotto la possibilità per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2.135 del Codice Civile, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il **coefficiente di redditività del 5%**.

A cura di Celeste Vivenzi

Sabato 26 novembre 2022